

CONTENZIOSO***Criterio sostanziale alla base della specificità dei motivi di appello***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

Nel processo tributario, il **ricorso in appello** deve contenere:

- l'indicazione della **Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado** a cui è diretto;
- le generalità dell'**appellante** e delle **altre parti** nei cui confronti è proposto;
- gli estremi della **sentenza impugnata**;
- l'esposizione sommaria dei **fatti**;
- l'oggetto della **domanda**;
- i **motivi specifici dell'impugnazione**.

Tale disposizione normativa, contenuta nell'[articolo 53, D.Lgs. 546/1992](#), rubricato "Forma dell'appello", ha suscitato un **ampio dibattito**, soprattutto nella **pratica giurisprudenziale**, sul tema della **specificità dei motivi di appello**, e cioè di quali **caratteristiche** devono essere soddisfatte, affinché si possa ritenere che i **motivi dell'impugnazione** siano **specifici**, così come richiesto dalla legge.

La **questione prospettata**, peraltro, è strettamente **correlata** ad uno dei **principi fondamentali** del processo tributario, ovvero a quello dell'**effetto "devolutivo" dell'appello** secondo cui tale mezzo di impugnazione non è automaticamente devolutivo, in quanto il giudice di secondo grado non è investito direttamente dell'intera causa. Detto in altri termini, la **cognizione** del giudice di appello, ai sensi dell'[articolo 56, D.Lgs. 546/1992](#), è circoscritta alle **questioni ed eccezioni specificatamente riproposte**, per cui il *thema decidendum* è delineato **nei limiti dei motivi di appello** (principale e incidentale) e delle **questioni riproposte** dalle parti.

Tra le tante pronunce intervenute sul tema, si segnala la **sentenza n. 32954/2018**, ove la Corte di cassazione ha affermato che la **riproposizione**, a supporto dell'**appello**, delle **ragioni** di impugnazione del provvedimento impositivo che siano state **avanzate in primo grado**, in contrapposizione alle **argomentazioni** adottate dal **giudice di primo grado**, **assolve l'onere di impugnazione specifica** imposto dall'[articolo 53, D.Lgs. 546/1992](#), secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "*i motivi specifici dell'impugnazione*" e non già "*nuovi motivi*", atteso il **carattere devolutivo pieno**, nel processo tributario, dell'**appello**, mezzo quest'ultimo non

limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il **riesame** della causa **nel merito**.

In un'altra interessante pronuncia (**Cassazione n. 30341/2019**), la Suprema Corte di cassazione ha affermato che l'indicazione dei **motivi specifici dell'impugnazione**, richiesta dall'[articolo 53, D.Lgs. 546/1992](#), **non deve** necessariamente **consistere** in una **rigorosa e formalistica enunciazione** delle **ragioni** invocate a sostegno dell'**appello**, essendo richiesta, invece, soltanto una **esposizione chiara e univoca, anche se sommaria**, sia della **domanda** rivolta al giudice del gravame, sia delle **ragioni** della doglianza.

Pertanto, deve ritenersi che è **irrelevante** che i **motivi di appello** siano enunciati nella **parte espositiva dell'atto** ovvero **separatamente**, atteso che, **non** essendo imposti dalla norma **rigidi formalismi**, gli **elementi idonei a rendere "specifici"** i **motivi di appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni**.

Volendo provare a riassumere la **posizione della Cassazione** sul tema, è possibile ritenere che il **requisito** della **specificità** dei **motivi di appello**, **non** deve essere **valutato in base** a un **criterio meramente formalistico**, quanto più **"sostanziale"**. Resta comunque inteso che i **motivi di gravame** devono emergere dal ricorso in appello **in maniera chiara** e che gli stessi devono essere **precisi e specifici**.

Con una pronuncia più recente (**Cassazione n. 1030/2024**), la Corte di cassazione ha precisato che la **riproposizione in appello** delle **ragioni** poste a fondamento, nel caso del contribuente, dell'**originaria impugnazione** dell'atto impositivo ovvero, nel caso dell'amministrazione, della legittimità dell'accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, **assolve l'onere di impugnazione specifica** di cui all'[articolo 53, D.Lgs 546/1992](#), quando il **dissenso** investa la **decisione** nella sua **interezza** e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le **ragioni** di censura siano **ricavabili, seppur implicitamente, in termini inequivoci**.

Per quanto concerne, poi, la **più delicata questione** dell'utilizzo della **"tecnica del rinvio"** alle **ragioni** espresse con il **ricorso di primo grado**, sembrerebbe che per la Suprema Corte sia **sufficiente il rimando al ricorso introduttivo** contenuto nel ricorso in appello, in quanto il gravame costituisce comunque una **manifestazione di volontà** nel senso di proseguire nel giudizio, con **implicita riproposizione** della domanda principale (**Cassazione n. 1322/2018**). Ovviamente, affinché tale **rinvio** sia considerato **valido**, è necessario che **nella sede cui si rinvia** si possano ritrovare **censure specifiche**.

Infine, occorre rilevare che la Corte di cassazione ha affermato che, in ogni caso, la **sanzione di inammissibilità** dell'appello per **difetto di specificità** dei motivi di impugnazione ex [articolo 53, D.Lgs. 546/1992](#), deve essere **interpretata in maniera restrittiva**, trattandosi di **disposizione eccezionale** che limita l'accesso alla giustizia; pertanto, l'appello deve essere ammesso ogni qual volta nel ricorso in appello sia espressa la **volontà di contestare la decisione di primo grado** (**Cassazione n. 707/2019**).

